

755.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 8 – Articolo 24 ed emendamenti) .	38, 39
Missioni vevoli nella seduta del 5 luglio 2000 .....	3	(Sezione 9 – Articolo 25 ed emendamenti) .	39
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 10 – Articolo 26, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	41
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 11 – Articolo 27 ed emendamenti) ..	45
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 12 – Articolo 28, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	46
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	5	(Sezione 13 – Articolo 11, emendamenti e subemendamenti) .....	47, 48
Atti di controllo e di indirizzo .....	5		
<b>Proposte di legge nn. 229-3730-3826-3935</b> ..	6	<b>Mozione De Luca ed altri n. 1-00439 concernente la partecipazione delle Camere alla fase ascendente del processo decisionale dell'Unione europea nonché all'attuazione dell'accordo di Schengen</b> .....	56
(Sezione 1 – Articolo 17 ed emendamenti) .	6	(Sezione 1 – Mozione) .....	56
(Sezione 2 – Articolo 18 ed emendamenti) .	6, 7		
(Sezione 3 – Articolo 19 ed emendamenti) .	11	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	57
(Sezione 4 – Articolo 20, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	12, 13	(Sezione 1 – Applicazione degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti con alcuni aeroporti siciliani) .....	57
(Sezione 5 – Articolo 21 ed emendamenti) .	30	(Sezione 2 – Misure per alleggerire il traffico stradale nelle regioni del nord est d'Italia).	58
(Sezione 6 – Articolo 22, emendamenti e subemendamenti) .....	32, 33		
(Sezione 7 – Articolo 23, emendamenti e subemendamenti) .....	37		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Previsione di sostegni finanziari per le spese scolastiche) .....	58	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	69
(Sezione 4 – Proroga del termine per il computo del periodo di servizio prestato dai docenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento) .....	58	(Sezione 4 – Articolo 4) .....	72
(Sezione 5 – Blocco dei lavori sul tratto Sacile-Conegliano dell'autostrada A28) .....	59	<b>Disegno di legge S. 3312 (approvato dal Senato) n. 5955 e abbinata proposta di legge n. 4326</b> .....	73
(Sezione 6 – Trattamento penitenziario di cittadini italiani detenuti in carceri straniere) .....	59	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	73, 74
(Sezione 7 – Iniziative del Governo in relazione alla vicenda delle due bambine rifugiate nelle ambasciate italiane in Kuwait e in Algeria) .....	60	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) .	75, 76
(Sezione 8 – Incidenti verificatisi nel corso della partita di calcio Francia-Italia svoltasi a Rotterdam il 2 luglio 2000) .....	60	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	76
(Sezione 9 – Posizione del Governo sul futuro assetto istituzionale dell'Unione europea) .....	61	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	76, 78
<b>Disegno di legge di conversione n. 7119</b> .....	62	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamento) .	78
(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	62	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamento) .	79
(Sezione 2 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	62	(Sezione 7 – Articolo 7) .....	79
(Sezione 3 – Ordini del giorno) .....	66	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	79, 80
<b>Disegno di legge (approvato dalla XII Commissione in sede redigente) n. 3856</b> .....	68	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	80, 81
(Sezione 1 – Articolo 1) .....	68	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) .....	81, 82
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	68	(Sezione 11 – Articolo 11) .....	82
		(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamento) .....	83
		(Sezione 13 – Articolo 13) .....	83
		(Sezione 14 – Articolo 14) .....	83
		(Sezione 15 – Articolo 15) .....	84
		(Sezione 16 – Articolo 16) .....	84
		(Sezione 17 – Articolo 17) .....	84
		(Sezione 18 – Articolo 18) .....	85
		(Sezione 19 – Articolo 19) .....	85
		(Sezione 20 – Ordini del giorno) .....	86

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 5 luglio 2000.**

Amoruso, Angelini, Ballaman, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cerulli Irelli, Furio Colombo, Corleone, Crema, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maligneri, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Menia, Micheli, Molinari, Morgando, Morselli, Muzio, Neri, Nesi, Niccolini, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pistone, Polenta, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana).*

Amoruso, Angelini, Ballaman, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cerulli Irelli, Furio Colombo, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molinari, Morselli, Muzio, Neri, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pistone, Polenta, Ranieri, Rivera, Schietroma, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 4 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**BORGHEZIO:** « Disposizioni per garantire i principi della rappresentanza mi-

litare nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate » (7160);

**FURIO COLOMBO e PETRELLA:** « Istituzione dei centri regionali di terapia del dolore » (7161);

**BUTTI:** « Istituzione dell'obbligo di dotare gli autocarri e gli autobus di un sistema acustico di retromarcia » (7162);

**VIGNI ed altri:** « Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati » (7163);

**FOTI e LEMBO:** « Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati » (7164);

**RADICE ed altri:** « Norme per incentivare la bonifica e il ripristino dei siti inquinati » (7165);

**ROTUNDO:** « Norme per il sostegno e la tutela della produzione della ceramica artistica » (7166);

**BIANCHI CLERICI e FONTANINI:** « Norme in materia di insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari » (7167);

**FINOCCHIARO FIDELBO:** « Abrogazione del comma 2 dell'articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in materia di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (7168);

**CALDEROLI:** « Norme in materia di detenzione dei cani » (7169).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione II (Giustizia):*

PROCACCI: « Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi » (7116) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e XIII;*

*Commissione VI (Finanze):*

RABBITO ed altri: « Disposizioni fiscali per la riduzione dei costi energetici a carico delle famiglie e per favorire gli investimenti e lo sviluppo economico nella regione siciliana » (7129) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*Commissione XI (Lavoro):*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali » (7055) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento).*

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 1999-2000, sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni dal ministro del tesoro, del  
bilancio, e della programmazione eco-  
nomica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 20 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la relazione – riferita all'anno 1999 – sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (doc. XCIX, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 22 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il bilancio consuntivo, riferito al 31 dicembre 1999, dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (doc. XXXV-quater, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro  
della pubblica istruzione.**

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 26 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i bilanci di previsione per l'anno 1999, i conti consuntivi per l'anno 1998 e le relative piante organiche del museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » e dell'ente nazionale assistenza magistrato (ENAM).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro dei trasporti  
e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 28 giugno 2000,

ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione — aggiornata al 31 dicembre 1999 — sullo stato di attuazione dei contratti di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A. previsti nel contratto di programma 1994-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 30 giugno 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Luciano DUSSIN ed altri n. 9/5507/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1999, concernente la costruzione del ponte sulla variante cittadina di Castelfranco Veneto della Trento-Venezia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 luglio 2000, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 29, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 agosto 2000.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 4 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 328, la richiesta di parere parlamentare sullo schema dell'*addendum* n. 2 al contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 agosto 2000.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; NICCOLINI ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; FONTANINI E BOSCO: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (229-3730-3826-3935)**

**(A.C. 229 - sezione 1)**

**ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 17.**

*(Associazioni sportive slovene).*

1. L'« Unione delle associazioni sportive slovene – *Zdruzenje slovenskih drustev v Italiji* » in Italia è riconosciuta quale ente di promozione sportiva, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 17.**

*(Associazioni sportive slovene).*

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: Zdruzenje slovenskih drustev v Italiji.*

**17. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, dopo le parole: riconosciuta, aggiungere le seguenti: limitatamente al diritto al sostegno finanziario pubblico.*

**17. 5.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: ove ne sussistano le condizioni di legge.*

**17. 4.** Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: se conforme con le.*

**17. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

**(A.C. 229 - sezione 2)**

**ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).*

1. Il Governo assume le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al

fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia, nell'osservanza dei principi e delle finalità di cui alla presente legge. Si osservano altresì le norme transfrontaliere previste dall'Unione europea e dal Consiglio di Europa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*(Rapporti con la Repubblica di Slovenia).*

*Sopprimerlo.*

**\*18. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 60.** Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: assume le con le seguenti: provvede all'individuazione delle.*

**18. 23.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: assume le con le seguenti: provvede alla disposizione delle.*

**18. 24.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per individuare.*

**18. 35.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per predisporre.*

**18. 36.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per disporre.*

**18. 37.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per adottare.*

**18. 38.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per fissare.*

**18. 39.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: si adopera per stabilire.*

**18. 40.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: provvede a predisporre.*

**18. 13.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve stabilire.*

**18. 14.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve adottare.*

**18. 15.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve individuare.*

**18. 16.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve san-  
cire.*

**18. 17.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve fissare.*

**18. 18.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve definire.*

**18. 19.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve deli-  
berare.*

**18. 20.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve di-  
sporre.*

**18. 21.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve pre-  
disporre.*

**18. 22.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente adotta.*

**18. 25.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente stabilisce.*

**18. 26.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente detta.*

**18. 27.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente individua.*

**18. 28.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente fissa.*

**18. 29.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: pronta-  
mente precisa.*

**18. 30.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: prontamente definisce.*

**18. 31.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: prontamente delibera.*

**18. 32.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: prontamente dispone.*

**18. 33.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: prontamente predispone.*

**18. 34.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: delibera.*

**18. 2.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: dispone.*

**18. 3.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: determina.*

**18. 4.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: statuisce.*

**18. 5.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: detta.*

**18. 6.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: individua.*

**18. 7.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: sancisce.*

**18. 8.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: fissa.*

**18. 9.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: definisce.*

**18. 10.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: predispone.*

**18. 11.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: stabilisce.*

**18. 12.** Menia, Fragalà, Selva, Armaroli, Migliori, Nania, Anedda, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: intraprende.*

**18. 41.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: prende.*

**18. 42.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: iniziative con la seguente: azioni.*

**18. 43.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: necessarie con la seguente: opportune.*

**18. 44.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: necessarie con la seguente: occorrenti.*

**18. 45.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche di carattere normativo,*

**18. 61.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: normativo con la seguente: legislativo.*

**18. 46.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: agevolare e.*

**18. 49.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: agevolare con la seguente: assicurare.*

**18. 47.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: agevolare con la seguente: garantire.*

**18. 48.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: favorire e.*

**18. 52.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: favorire con la seguente: assicurare.*

**18. 50.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: favorire con la seguente: garantire.*

**18. 51.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i rapporti con le seguenti: le relazioni.*

**18. 53.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: popolazioni con la seguente: genti.*

**18. 54.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armadori, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* nell'osservanza dei principi *fino alla fine del comma con le seguenti:* e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

**18. 62.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* nell'osservanza dei *con le seguenti:* in ossequio ai.

**18. 55.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* dei principi *con le seguenti:* delle direttive.

**18. 56.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Si osservano *con le seguenti:* Devono essere osservate.

**18. 57.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* norme *con la seguente:* disposizioni.

**18. 58.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* norme *con la seguente:* normative.

**18. 59.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

**(A.C. 229 - sezione 3)**

**ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

*(Teatro stabile sloveno).*

1. Il « Teatro stabile sloveno di Trieste – Slovensko stalno gledališce » è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteristiche, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 19.

*(Teatro stabile sloveno).*

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, premettere le parole:* Fermo restando quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale.

**19. 14.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* - Slovensko stalno gledališce.

**19. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola:* riconosciuto *con la seguente:* qualificato.

**19. 3.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: come con la seguente: quale.*

**19. 4.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: organismo con la seguente: organo.*

**19. 5.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: organismo con la seguente: struttura.*

**19. 6.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: produzione con la seguente: creazione.*

**19. 7.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: produzione con la seguente: realizzazione.*

**19. 8.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: a gestione pubblica fino alla fine del comma.*

**19. 15.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: gestione con la seguente: conduzione.*

**19. 9.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: gestione con la seguente: amministrazione.*

**19. 10.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: gestione con la seguente: direzione.*

**19. 11.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: con particolari caratteristiche.*

**19. 17.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire la parola: caratteristiche con la seguente: caratteri.*

**19. 12.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello stato.*

**19. 16.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire la parola: relative con la seguente: conseguenti.*

**19. 13.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

#### **(A.C. 229 - sezione 4)**

#### **ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 20.**

*(Restituzione di beni immobili).*

1. La casa di cultura « *Narodni dom* », di Trieste – rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, e il « *Trgovski dom* » di Gorizia sono assegnati al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinati, in uso gratuito, alle attività della minoranza slovena. Le relative modalità di uso e di gestione sono stabilite con legge regionale, di intesa con il Comitato. La casa di cultura « *Narodni dom* », già hotel Balkan, verrà inoltre anch'essa assegnata

al demanio della regione e progressivamente destinata ad attività scientifiche, accademiche, linguistiche e culturali slovene, compatibilmente con il reperimento di sistemazioni idonee alle funzioni che attualmente sono ospitate dall'edificio, non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione dei beni immobili di cui al comma 1 è di competenza della regione, che vi provvede con contributi a carico del bilancio dello Stato. Entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione degli stessi immobili.

3. Le procedure di restituzione o di indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni di cui a qualsiasi titolo sia stata privata sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 20.

*(Restituzione di beni immobili).*

*Sopprimerlo.*

\* **20. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimerlo.*

\* **20. 179.** Niccolini.

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: A condizione di reciprocità e di analogo atto a favore della minoranza italiana da parte della Slovenia,.*

**20. 181.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La casa con le seguenti: L'istituzione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: La casa con le seguenti: L'istituzione.*

**20. 55.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La casa con le seguenti: L'istituto.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: La casa con le seguenti: L'istituto.*

**20. 54.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: costituita con la seguente: composta.*

**20. 56.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
20. 183 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 20. 183, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , già « Narodni dom »,*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , già « Trgovski dom »,*

**0. 20. 183. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , già « Narodni dom »,*

**0. 20. 183. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , già « Trgovski dom »,*

**0. 20. 183. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che la Repubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli istriani dalla Jugoslavia o assegni agli stessi o ai loro eredi un equo indennizzo a prezzo di mercato.*

**0. 20. 183. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Conseguentemente verrà assegnato al patrimonio dell'Università degli Studi di Trieste l'edificio di via Petronio, destinato dallo Stato quale casa di cultura slovena. Parte dello stesso verrà destinata, in uso gratuito, alle attività delle associazioni patriottiche italiane e degli esuli istriani, fiumani e dalmati della Regione Friuli-Venezia Giulia.*

**0. 20. 183. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** È restituito alla Lega nazionale di Trieste l'edificio sito in Opicina, già di proprietà della stessa associazione per legato con destinazione ad attività di diffusione della lingua italiana, acquisito dal-

l'Opera nazionale Balilla e, al suo scioglimento, assegnato alla minoranza slovena quale casa di cultura.

**0. 20. 183. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, sopprimere il comma 2.*

**0. 20. 183. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: venti anni.*

**0. 20. 183. 9.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: diciannove anni.*

**0. 20. 183. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: diciotto anni.*

**0. 20. 183.11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: diciassette anni.*

**0. 20. 183. 12.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sedici anni.*

**0. 20. 183. 13.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quindici anni.*

**0. 20. 183. 14.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattordici anni.*

**0. 20. 183. 15.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tredici anni.*

**0. 20. 183. 16.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dodici anni.*

**0. 20. 183. 17.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: undici anni.*

**0. 20. 183. 18.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**0. 20. 183. 19.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, sopprimere il comma 3.*

**0. 20. 183. 20.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 3, sopprimere le parole: sentito il Comitato.*

**0. 20. 183. 21.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, sopprimere il comma 4.*

**0. 20. 183. 22.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 20. 183, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che la Repubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli istriani dalla Jugoslavia o assegni agli stessi o ai loro eredi un equo indennizzo a prezzo di mercato.*

**0. 20. 183. 23.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e il « Trgovski dom » fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, in modo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, già « Narodni dom », e nell'edificio di Corso Verdi, già « Trgovski dom », di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Università degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e tra Regione e Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia.*

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le modalità d'uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

4. Al Comitato è assegnato il compito di individuare altri beni di cui, a qualsiasi titolo, sia stata privata la minoranza slovena e di proporre al Governo le procedure di restituzione e di indennizzo.

**20. 183.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
20. 180 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 20. 180, secondo periodo, sopprimere le parole:* Nel « Narodni Dom » di via Filzi a Trieste e.

**0. 20. 180. 2.** Menia, Franz, Contenteo, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*All'emendamento 20. 180, secondo periodo, sostituire le parole:* Nel « Narodni Dom » con le seguenti: Nell'edificio.

**0. 20. 180. 1.** Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* e il « Trgovski Dom » di Gorizia *fino a, terzo periodo:* ospitate dall'edificio *con le seguenti:* è assegnata al demanio della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, *in uso gratuito, alle attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena.* Nel « Narodni Dom » di Via Filzi a Trieste e nel « Trgovski Dom » di Gorizia troveranno sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in Studijska Knjižnica - Biblioteca degli Studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Università degli studi di Trieste per il « Narodni Dom » di via Filzi a Trieste, e tra Regione e Ministero delle finanze per il « Trgovski Dom » di Gorizia.

**20. 180.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* assegnati con la seguente: attribuiti.

**20. 57.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* assegnati con la seguente: affidati.

**20. 58.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* assegnati con la seguente: conferiti.

**20. 59.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* destinati con la seguente: assegnati.

**20. 60.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* relative con la seguente: conseguenti.

**20. 61.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* sono con la seguente: vengono.

**20. 62.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* sono stabilite con le seguenti: vengono statuite.

**20. 63.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono dettate.*

**20. 64.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono fissate.*

**20. 65.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono definite.*

**20. 66.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono individuate.*

**20. 67.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono predisposte.*

**20. 68.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono disposte.*

**20. 69.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono deliberate.*

**20. 70.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: vengono determinate.*

**20. 71.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere statuite.*

**20. 73.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere dettate.*

**20. 74.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere fissate.*

**20. 75.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere definite.*

**20. 76.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere individuate.*

**20. 77.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere predisposte.*

**20. 78.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere deliberate.*

**20. 79.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere disposte.*

**20. 80.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: devono essere determinate.*

**20. 81.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sono con le seguenti: devono essere.*

**20. 72.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: statuite.*

**20. 82.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: sancite.*

**20. 83.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: dettate.*

**20. 84.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: fissate.*

**20. 85.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: definite.*

**20. 86.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: individuate.*

**20. 87.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: predisposte.*

**20. 88.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: disposte.*

**20. 89.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: determinate.*

**20. 90.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: statuite.*

**20. 91.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: deliberate.*

**20. 92.** Menia, Anedda, Migliori, Fragalà, Selva, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: precisate.*

**20. 93.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: previste.*

**20. 94.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: stabilite con la seguente: fissate.*

**20. 95.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**20. 9.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: assegnata con la seguente: attribuita.*

**20. 96.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: assegnata con la seguente: destinata.*

**20. 97.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: idonee con la seguente: ottimali.*

**20. 98.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: idonee con la seguente: adatte.*

**20. 99.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: idonee con la seguente: utili.*

**20. 100.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: funzioni con la seguente: competenze.*

**20. 101.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: attualmente con la seguente: adesso.*

**20. 102.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: ospitate con la seguente: accolte.*

**20. 103.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: cinquanta.*

**20. 14.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantanove.*

**20. 15.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantotto.*

**20. 16.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantasette.*

**20. 17.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantasei.*

**20. 18.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantacinque.*

**20. 19.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantaquattro.*

**20. 20.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantatre.*

**20. 21.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantadue.*

**20. 22.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quarantuno.*

**20. 23.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quaranta.*

**20. 24.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentanove.*

**20. 25.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentotto.*

**20. 26.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentasette.*

**20. 27.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentasei.*

**20. 28.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentacinque.*

**20. 29.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentaquattro.*

**20. 30.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentatre.*

**20. 31.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentadue.*

**20. 32.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trentuno.*

**20. 33.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: trenta.*

**20. 34.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventinove.*

**20. 35.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventotto.*

**20. 36.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventisette.*

**20. 37.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventisei.*

**20. 38.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: venticinque.*

**20. 39.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventiquattro.*

**20. 40.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventitre.*

**20. 41.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventidue.*

**20. 42.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: ventuno.*

**20. 43.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: venti.*

**20. 44.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: diciannove.*

**20. 45.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: diciotto.*

**20. 46.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: diciassette.*

**20. 47.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: sedici.*

**20. 48.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quindici.*

**20. 49.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: quattordici.*

**20. 50.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: tredici.*

**20. 51.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: dodici.*

**20. 52.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola dieci con la seguente: undici.*

**20. 53.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dalla data di con le seguenti: dal momento della.*

**20. 104.** Menia, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Migliori, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che la Repubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli istriani dalla Jugoslavia o assegni agli stessi o ai loro eredi un equo indennizzo a prezzo di mercato.*

**20. 182.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: a condizione di reciprocità e di analogo atto a favore della minoranza italiana da parte della Slovenia.*

**20. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Conseguentemente verrà assegnato al patrimonio dell'Università degli Studi di Trieste l'edificio di via Petronio, destinato dallo Stato quale casa di cultura slovena. Parte dello stesso verrà destinata, in uso gratuito, alle attività delle associazioni patriottiche italiane e degli esuli istriani, fiumani e dalmati della Regione Friuli-Venezia Giulia.*

**20. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. È restituito alla Lega nazionale di Trieste l'edificio sito in Opicina, già di proprietà della stessa associazione per legato con destinazione ad attività di diffusione della lingua italiana, acquisito dall'Opera nazionale Balilla e, al suo scioglimento, assegnato alla minoranza slovena quale casa di cultura.*

**20. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: beni con la seguente: cespiti.*

**20. 105.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è di competenza della con le seguenti: compete alla.*

**20. 106.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: provvede con le seguenti: può provvedere.*

**20. 107.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: provvede con le seguenti: deve provvedere.*

**20. 108.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: contributi con la seguente: fondi.*

**20. 109.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: contributi con la seguente: risorse.*

**20. 110.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: contributi con la seguente: finanziamenti.*

**20. 111.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantasette.*

**20. 112.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantasei.*

**20. 113.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantacinque.*

**20. 114.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantaquattro.*

**20. 115.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantatré.*

**20. 116.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantadue.*

**20. 117.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novantuno.*

**20. 118.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: novanta.*

**20. 119.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantanove.*

**20. 120.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantotto.*

**20. 121.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantasette.*

**20. 122.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantasei.*

**20. 123.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantacinque.*

**20. 124.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantaquattro.*

**20. 125.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantatré.*

**20. 126.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantadue.*

**20. 127.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottantuno.*

**20. 128.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: ottanta.*

**20. 129.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantanove.*

**20. 130.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantotto.*

**20. 131.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantasette.*

**20. 132.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantasei.*

**20. 133.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantacinque.*

**20. 134.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantaquattro.*

**20. 135.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantatré.*

**20. 136.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantadue.*

**20. 137.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantuno.*

**20. 138.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settanta.*

**20. 139.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantanove.*

**20. 140.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantotto.*

**20. 141.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantasette.*

**20. 142.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantasei.*

**20. 143.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantacinque.*

**20. 144.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantaquattro.*

**20. 145.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantatré.*

**20. 146.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: settantadue.*

**20. 147.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessantuno.*

**20. 148.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: sessanta.*

**20. 149.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantanove.*

**20. 150.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantotto.*

**20. 151.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantasette.*

**20. 152.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantasei.*

**20. 153.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantacinque.*

**20. 154.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantaquattro.*

**20. 155.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantatré.*

**20. 156.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantadue.*

**20. 157.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquantuno.*

**20. 158.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: cinquanta.*

**20. 159.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantanove.*

**20. 160.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantotto.*

**20. 161.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantasette.*

**20. 162.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantasei.*

**20. 163.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantacinque.*

**20. 164.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantaquattro.*

**20. 165.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantatre.*

**20. 166.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantadue.*

**20. 167.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quarantuno.*

**20. 168.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: quaranta.*

**20. 169.** Menia, Fragalà, Selva, Nania, Migliori, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: trentanove.*

**20. 170.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: trentotto.*

**20. 171.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trentasei con la seguente: trentasette.*

**20. 172.** Menia, Nania, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 3.*

**20. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: previste.*

**20. 173.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: fissate.*

**20. 174.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: stabilite.*

**20. 175.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: statuite.*

**20. 176.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: deliberate.*

**20. 177.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: adottate.*

**20. 178.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che la Repubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli istriani dalla Jugoslavia o assegni agli stessi o loro eredi un equo indennizzo a prezzo di mercato.*

**20. 5.** Menia, Franz, Contente, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Alla rubrica, sopprimere le parole: Restituzione di.*

**20. 7.** Menia, Franz, Contente, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Indennizzo di beni immobili).*

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per duemila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, non è condizionata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate al Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere presentate dall'avente diritto per sé e per i comproprietari degli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, è sostituito dal seguente:

« 1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di guerra. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « lo stesso

requisito è richiesto per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si siano trasferiti in Italia.

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 miliardi nel periodo 2000-2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 4543, « Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietà abbandonate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel 1975.

**20. 01.** Menia, Migliori, Tremaglia, Armaroli.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Indennizzo di beni immobili).*

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato col decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo

1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base all'eleggi citate nel comma 1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.

3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

4. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già presentate secondo le leggi citate nel comma 1.

5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.

6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i beni con valore

al 1938 fino a duecentomila lire, e nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

**20. 02** Menia, Migliori, Armaroli, Tremaglia.

**(A.C. 229 - sezione 5)**

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

*(Tutela del patrimonio storico ed artistico).*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

*(Tutela del patrimonio storico ed artistico).*

*Sopprimerlo.*

\* **21. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 32.** Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 21. — 1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli- Venezia Giulia, le province ed i comuni di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, adottano misure atte a tutelare e a valorizzare il patrimonio storico ed artistico del territorio sia in riferimento ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia in riferimento alle usanze tradizionali ed alle altre forme di espressione di cultura della popolazione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.**

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Per le finalità.*

**21. 7.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: le province ed i comuni con le seguenti: gli enti locali.*

**21. 8.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.*

**21. 9.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono deliberare.*

**21. 10.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono statuire.*

**21. 11.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono fissare.*

**21. 12.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con la seguente: deliberano.*

**21. 13.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con la seguente: prevedono.*

**21. 14.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con la seguente: statuiscono.*

**21. 15.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con la seguente: fissano.*

**21. 16.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.*

**21. 17.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono deliberare.*

**21. 18.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono prevedere.*

**21. 19.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono statuire.*

**21. 20.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono fissare.*

**21. 21.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: misure con la seguente: procedure.*

**21. 22.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: misure con la seguente: modalità.*

**21. 23.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena.*

**21. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nell'ambito.*

**21. 24.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: oppure ai tipi di insediamenti umani.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi progetti di carattere interculturale.*

**21. 33.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: alle usanze con le seguenti: agli usi.*

**21. 26.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: della cultura della popolazione slovena.*

**21. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: adeguate con la seguente: idonee.*

**21. 27.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: adeguate con la seguente: particolari.*

**21. 28.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: adeguate con la seguente: specifiche.*

**21. 29.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: associazioni con la seguente: categorie.*

**21. 30.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: rappresentative della con le seguenti: che rappresentano la.*

**21. 31.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: della minoranza slovena con le seguenti: del territorio.*

**21. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

#### **(A.C. 229 – sezione 6)**

#### ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 22.

*(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali).*

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche dei territori stessi. A tal fine, negli organi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, è necessario procedere ad espropriazione di immobili o ad imposizione di servitù o vincoli sugli stessi nei territori di cui al comma 1, deve tenersi conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o a ridurre i danni a proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese. Deve essere altresì garantito un giusto e sollecito indennizzo ai singoli aventi diritto, nonché

un congruo risarcimento alla popolazione locale per gli eventuali danni sociali arrecati alla comunità.

3 Per la finalità di cui al presente articolo le autorità competenti devono avviare opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le associazioni rappresentative della minoranza slovena.

4. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori di cui all'articolo 4, lo Stato assegna contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL SEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*(Tutela degli interessi sociali,  
economici ed ambientali).*

*Sopprimerlo.*

\* **22. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 48.** Niccolini.

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nei territori con le seguenti: Nelle zone.*

**22. 11.** Menia, Migliori, Fragalà, Selva, Anedda, Armaroli, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'uso con le seguenti: l'utilizzo.*

**22. 12.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attuazione con la seguente: applicazione.*

**22. 13.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: attuazione con la seguente: esecuzione.*

**22. 14.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22. 51 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 22. 51, sopprimere le parole: anche in caso di espropri.*

**0. 22. 51. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, sostituire le parole: storico culturali con le seguenti: ambientali.*

**0. 22. 51. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, sopprimere il comma 2.*

**0. 22. 51. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, al comma 2, sostituire le parole: una adeguata rappresentanza della minoranza slovena con le seguenti: la pari dignità delle comunità di madrelingua italiana e slovena.*

**0. 22. 51. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, al comma 2, sostituire le parole:* della minoranza slovena *con le seguenti:* delle comunità presenti sul territorio.

**0. 22. 51. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, sopprimere il comma 3.*

**0. 22. 51. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 22. 51, al comma 3, sopprimere le parole:* nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.

**0. 22. 51. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* devono tendere *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico culturali.

2. A tal fine e d'intesa con il Comitato negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

**22. 51. (nuova formulazione)** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* devono *con la seguente:* possono.

**22. 15.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tendere alla *con le seguenti:* riguardare la.

**22. 16.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* tendere alla *con le seguenti:* essere tesi alla.

**22. 17.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* salvaguardia *con la seguente:* cura.

**22. 18.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* salvaguardia *con la seguente:* protezione.

**22. 19.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* delle caratteristiche etniche.

**22. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* etniche.

**22. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**22. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: organi con la seguente: organismi.*

**22. 20.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.*

**22. 21.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: garantita con la seguente: assicurata.*

**22. 22.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un'adeguata con le seguenti: una giusta.*

**22. 23.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Nei casi con le seguenti: Nelle ipotesi.*

**22. 24.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: esigenze con la seguente: necessità.*

**22. 25.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: urgente.*

**22. 26.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: opportuno.*

**22. 27.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: procedere ad con le seguenti: disporre la.*

**22. 28.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nei territori con le seguenti: nelle zone.*

**22. 29.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ovviare con la seguente: attenuare.*

**22. 30.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ridurre con la seguente: limitare.*

**22. 31.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**22. 9.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: Deve con la seguente: Può.*

**22. 32.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: inoltre.*

**22. 33.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: garantito con la seguente: assicurato.*

**22. 34.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: giusto con la seguente: ragionevole.*

**22. 35.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 3.*

**22. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: autorità con la seguente: istituzioni.*

**22. 36.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.*

**22. 37.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: avviare con la seguente: organizzare.*

**22. 38.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: avviare con la seguente: predisporre.*

**22. 39.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: avviare con la seguente: realizzare.*

**22. 40.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: avviare con le seguenti: porre in essere.*

**22. 41.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: opportune con la seguente: idonee.*

**22. 42.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: opportune con la seguente: particolari.*

**22. 43.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire la parola: forme con la seguente: iniziative.*

**22. 44.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, sostituire le parole: della minoranza slovena con le seguenti: del territorio.*

**22. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 4.*

**22. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 4, sostituire la parola: attuazione con la seguente: applicazione.*

**22. 45.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 4, sostituire la parola: attuazione con la seguente: esecuzione.*

**22. 46.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 4, sostituire la parola: volti con la seguente: relativi.*

**22. 47.** Menia, Migliori, Fragalà, Nania, Anedda, Selva, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
22. 49 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 22. 49, sopprimere le parole: nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.*

**0. 22. 49. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 4, sostituire le parole: dei territori di cui all'articolo 4 con le seguenti: dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena.*

**22. 49.** La Commissione.

**(A.C. 229 - sezione 7)**

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

*(Organizzazioni e attività sindacali).*

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla

minoranza slovena, che per la loro consistenza e diffusione nei territori di cui all'articolo 4 abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena, sono estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL  
SEGNO DI LEGGE

ART. 23.

*(Organizzazioni e attività sindacali).*

*Sopprimerlo*

**23. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
23. 7 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 23. 7, sopprimere le parole: che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena.*

*Conseguentemente:*

*sostituire le parole: della minoranza con le seguenti: nel territorio.*

*sopprimere le parole: sentito il Comitato di cui all'articolo 3.*

**0. 23. 7. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 23. 7, sopprimere le parole: che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena.*

**0. 23. 7. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*All'emendamento 23. 7, sopprimere le parole: all'interno della minoranza.*

**0. 23. 7. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*All'emendamento 23. 7, sopprimere le parole: sentito il Comitato di cui all'articolo 3.*

**0. 23. 7. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: costituite fino a: sono estesi con le seguenti: che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sul territorio di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi sentito il Comitato di cui all'articolo 3.*

**23. 7.** *(nuova formulazione)* La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena con le seguenti: che svolgono prevalentemente la loro attività in lingua slovena.*

**23. 8.** Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Caveri.

*Al comma 1, sostituire la parola: costituite, con la seguente: istituite.*

**23. 2.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: costituite, con la seguente: formate.*

**23. 3.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: diffusione, con la seguente: radicamento.*

**23. 4.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: carattere, con la seguente: valore.*

**23. 5.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: operanti con le seguenti: che operano.*

**23. 6.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva, Niccolini.

### **(A.C. 229 – sezione 8)**

#### **ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 24.**

*(Tutela penale).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica slovena, o limita o impedisce alle stesse l'uso della propria lingua, è punito ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 24.

*(Tutela penale).**Sopprimerlo.*

- \* **24. 1.** Menia, Anedda, Armaroli, Migliori, Fragalà, Nania, Selva.

*Sopprimerlo.*

- \* **24. 5.** Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 24 (*Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche*) — 1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche. »

- 24. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole: Salvo che il fatto costituisca, con le seguenti: Se il fatto non costituisce.*

- 24. 3.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: Salvo che il fatto, con le seguenti: A meno che il fatto non.*

- 24. 2.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: uso, con la seguente: utilizzo.*

- 24. 4.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

**(A.C. 229 — sezione 9)**

## ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 25.

*(Norma transitoria).*

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 25.

*(Norma transitoria).**Sopprimerlo*

- \* **25. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimerlo.*

- \* **25. 26.** Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: spettano alla.*

- 25. 13.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: devono essere attribuite alla.*

**25. 16.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: vengono affidate alla.*

**25. 17.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: vengono attribuite alla.*

**25. 15.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: vengono assegnate alla.*

**25. 18.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: saranno assegnate alla.*

**25. 19.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate dalla con le seguenti: saranno affidate alla.*

**25. 20.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate con le seguenti: saranno svolte.*

**25. 22.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate con le seguenti: saranno eseguite.*

**25. 23.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate con le seguenti: vengono compiute.*

**25. 4.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate con le seguenti: vengono eseguite.*

**25. 8.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: sono esercitate con le seguenti: vengono svolte.*

**25. 10.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: sono con la seguente: saranno.*

**25. 21.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.*

**25. 2.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: esercitate dalla con le seguenti: di competenza della.*

**25. 11.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: esercitate dalla con le seguenti: di competenza della.*

**25. 12.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: esercitate dalla con le seguenti: attribuite alla.*

**25. 14.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: esercitate con la seguente: compiute.*

**25. 3.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: esercitate con la seguente: eseguite.*

**25. 7.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola: esercitate con la seguente: svolte.*

**25. 9.** Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere la parola: opportunamente.*

**25. 24.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , o da un suo delegato,.*

**25. 25.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

**(A.C. 229 - sezione 10)**

**ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).*

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato.

2. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 26.**

*(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge).*

*Sopprimerlo.*

**26. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 1.*

**26. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato l'elenco dei comuni di cui all'articolo 4, qualora sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

**26. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola modificata con la seguente: aggiornata.*

**26. 7.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola modificata con la seguente: corretta.*

**26. 8.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola modificata con la seguente: cambiata.*

**26. 9.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 1, sostituire la parola modificata con la seguente: emendata.*

**26. 10.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
26. 29 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 26. 29, al comma 1, sopprimere le parole: su proposta del comitato di cui all'articolo 3.*

**0. 26. 29. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 26. 29, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso

della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

**0. 26. 29. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 26. 29, sopprimere il comma 2.*

**0. 26. 29. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 26. 29, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

**0. 26. 29. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*All'emendamento 26. 29, sopprimere il comma 3.*

**0. 26. 29. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: del Presidente del Consiglio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

2. Su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appar-

tenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma precedente è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 8 della presente legge.

**26. 29.** *(nuova formulazione)* La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole previo opportuno censimento.*

**26. 27.** Niccolini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

**26. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **26. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **26. 28.** Niccolini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

**26. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano, con le seguenti: vengono applicate.*

**26. 11.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano, con le seguenti: devono applicarsi.*

**26. 12.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: si applicano, con le seguenti: devono essere applicate.*

**26. 13.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: intese con la seguente: proiettate.*

**26. 14.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: intese con la seguente: finalizzate.*

**26. 15.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: intese con la seguente: volte.*

**26. 16.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: intese con la seguente: rivolte.*

**26. 17.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire le parole: alla conservazione con le seguenti: al mantenimento.*

**26. 22.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: conservazione con la seguente: difesa.*

**26. 23.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: conservazione con la seguente: cura.*

**26. 18.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: conservazione con la seguente: agevolazione.*

**26. 19.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: conservazione con la seguente: protezione.*

**26. 20.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: conservazione con la seguente: custodia.*

**26. 21.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: promozione con la seguente: incremento.*

**26. 24.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: promozione con la seguente: miglioramento.*

**26. 25.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Al comma 2, sostituire la parola: promozione con la seguente: avanzamento.*

**26. 26.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. L'elenco previsto dall'articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

**26. 31.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 22 della presente legge, pari a lire 15.566.500.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.566.500.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**26. 01. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(A.C. 229 - sezione 11)****ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 27.***(Disposizioni finali).*

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche in favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 27.***(Disposizioni finali).**Sopprimerlo.***27. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 27. – 1.** Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, sono stati ratificati con la legge 14 marzo 1997, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.***Sopprimere il comma 1.***\* 27. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.*Sopprimere il comma 1.***\* 27. 8.** Niccolini.*Al comma 1, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti e di garanzia.***27. 6.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.*Al comma 1, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti e di promozione.***27. 7.** Menia, Selva, Migliori, Armaroli, Fragalà, Anedda, Nania, Niccolini.*Sopprimere il comma 2.***27. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **27. 4.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **27. 9.** Niccolini.

*Al comma 3, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: sentito il Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge.*

- 27. 11.** La Commissione.

*Al comma 3, dopo la parola: legislazione aggiungere la seguente: quadro.*

- 27. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 3, dopo la parola: slovena aggiungere le seguenti: e germanofona.*

- 27. 14.** La Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla presente legge e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

- 27. 13. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(A.C. 229 - sezione 12)**

**ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

*(Collegio elettorale unico).*

1. I comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 sono inseriti in un unico collegio elettorale ai fini delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 28.

*(Collegio elettorale unico).*

*Sopprimerlo.*

- \* **28. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimerlo.*

- \* **28. 2.** Niccolini.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 28. 3 DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 28. 3. sostituire le parole: appartenenti alla minoranza slovena con le seguenti: delle minoranze.*

- 0. 28. 3. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

All'emendamento 28. 3., dopo le parole: appartenenti alla minoranza slovena aggiungere le seguenti: e agli esuli istriani, fiumani, dalmati e loro discendenti.

**0. 28. 3. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

Le leggi elettorali per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

**28. 3.** (ulteriore formulazione) La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 28.

Le leggi elettorali per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati, del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali del territorio di cui al precedente articolo 4 dettano norme per consentire l'elezione di candidati appartenenti a gruppi politici che sono espressione della minoranza slovena.

**28. 4.** Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Caveri.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 29 — 1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.

**28. 01.** La Commissione.

**(A.C. 229 - sezione 13)**

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

1. La minoranza slovena ha diritto a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, comprese quelle di indirizzo artistico e musicale, con lingua d'insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. All'istituzione, alla riorganizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

4. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

5. Nell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue, suscettibile di adeguamento in rapporto al tasso d'inflazione verificatosi. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani ap-

partenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, è consentito derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 11.

*(Scuole pubbliche con lingua d'insegnamento slovena).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11. — 1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei

comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1972, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive e accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

4. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonché all'articolo 7, secondo comma, le parole «candidati di lingua materna slovena» sono sostituite dalle seguenti: «candidati con piena conoscenza della lingua slovena».

5. Alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo, secondo e quarto comma, le parole «di lingua materna slovena» sono sostituite dalle seguenti: «con piena conoscenza della lingua slovena»;

b) all'articolo 2, terzo comma, le parole «di lingua materna slovena» sono sostituite dalle seguenti: «con piena conoscenza della lingua slovena».

6. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono

concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi con lingua di insegnamento italiana situate nelle province di Trieste e Gorizia. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Menia.**

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 73. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973 n. 932 il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena.

**11. 3.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: comprese quelle di indirizzo artistico e musicale.*

**11. 4.** Menia, Niccolini, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in ragione di effettive accertate esigenze.*

**11. 2.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di soddisfare in via d'urgenza le esigenze di cui al comma 1 e con riguardo agli aspetti organizzativi e finanziari, possono essere istituiti corsi d'insegnamento in lingua slovena nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana. L'istituzione ha luogo, su delibera del consiglio d'istituto, previo parere del consiglio dei docenti e sulla base delle richieste avanzate dagli alunni interessati.

**11. 5.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: cui sono apportate rispettivamente le seguenti modificazioni:*

legge 19 luglio 1961, n. 1012:

a) all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

legge 22 dicembre 1973, n. 932:

a) all'articolo 2 commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2 comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena ».

**11. 6.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 2, commi primo e secondo, della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: « di lingua materna slovena » sono aggiunte le seguenti: « o con piena conoscenza della lingua slovena ».*

**11. 80.** La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

**2-ter.** Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 3 il secondo comma è abrogato;

**b)** all'articolo 5 secondo comma, nonché all'articolo 7 secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « candidati con piena conoscenza della lingua slovena »;

**2-quater** All'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 932 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** ai commi primo, secondo e quarto, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti « con piena conoscenza della lingua slovena »;

**b)** al comma terzo, le parole « di lingua slovena » sono sostituite dalle seguenti. « con piena conoscenza della lingua slovena ».

**11. 7.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 8.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del

Provveditore agli studi per le scuole con lingua d'insegnamento italiana situate nei comuni di cui all'articolo 4.

**11. 10.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti tanto per le scuole con lingua di insegnamento slovena, quanto italiana sono concesse dal provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari.

**11. 9.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1.012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 4, della presente legge.

**11. 69** (nuova formulazione). La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

**3-bis.** Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« 9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua

d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia. »

**11. 11.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 4.*

**11. 12.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 13.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può essere possibile.*

**11. 15.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è possibile.*

**11. 16.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può ammettersi.*

**11. 17.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: può autorizzarsi.*

**11. 18.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, sostituire le parole: è ammesso con le seguenti: è autorizzato.*

**11. 19.** Menia, Nania, Selva, Anedda, Armaroli, Fragalà, Migliori, Niccolini.

*Al comma 5, dopo le parole: l'uso della lingua slovena aggiungere le seguenti: a fianco di quella italiana.*

**11. 14.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 5, dopo le parole: l'uso aggiungere la seguente: anche.*

**11. 20.** Menia, Niccolini.

*Sopprimere il comma 6.*

**11. 21.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue.*

**11. 74. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1999 con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.*

**11. 71.** La Commissione.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni.*

**11. 22.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

**11. 23.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 130 milioni.*

**11. 24.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 140 milioni.*

**11. 25.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 150 milioni.*

**11. 26.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 160 milioni.*

**11. 27.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 170 milioni.*

**11. 28.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 180 milioni.*

**11. 29.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 190 milioni.*

**11. 30.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

**11. 31.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena.*

**11. 32.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.*

**11. 33.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno esercitate dalla.*

**11. 35.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno svolte dalla.*

**11. 36.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno eseguite dalla.*

**11. 37.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.*

**11. 38.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere compiute dalla.*

**11. 39.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere eseguite dalla.*

**11. 40.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere eseguite dalla.*

**11. 41.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere svolte dalla.*

**11. 42.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere svolte dalla.*

**11. 43.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.*

**11. 44.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: dovranno essere esercitate dalla.*

**11. 45.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono affidate alla.*

**11. 46.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono assegnate alla.*

**11. 47.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere affidate alla.*

**11. 48.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere assegnate alla.*

**11. 49.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: spettano alla.*

**11. 50.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: toccano alla.*

**11. 51.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono compiute dalla.*

**11. 53.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono compiute dalla.*

**11. 54.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono individuate dalla.*

**11. 55.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono individuate dalla.*

**11. 56.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere esercitate dalla.*

**11. 57.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono di spettanza della.*

**11. 58.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: sono attribuite alla.*

**11. 59.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono attribuite alla.*

**11. 60.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: devono essere attribuite alla.*

**11. 61.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono affidate alla.*

**11. 62.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: vengono assegnate alla.*

**11. 63.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno assegnate alla.*

**11. 64.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6 sostituire le parole: sono di competenza della con le seguenti: saranno affidate alla.*

**11. 65.** Menia, Armaroli, Fragalà, Anedda, Migliori, Selva, Nania, Niccolini.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155.500.000 annue a decorrere dall'anno 2001.*

**11. 75. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

**11. 76.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento).

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 34.** Menia, Franz, Contento, Migliori, Armaroli.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 68.** Niccolini.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **11. 70.** La Commissione.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1999-2001 con le seguenti: 2000-2002.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.*

**11. 72.** La Commissione.

**MOZIONE DE LUCA ED ALTRI N. 1-00439 CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE ALLA FASE ASCENDENTE DEL PROCESSO DECISIONALE DELL'UNIONE EUROPEA NONCHÉ ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera dei deputati,

considerato il nuovo assetto istituzionale delineato dal Trattato di Amsterdam;

considerato in particolare che un Protocollo allegato al Trattato stesso ha sancito l'incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

visto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea svolta dal Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol;

vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica del Trattato di Amsterdam, che all'articolo 3 impegna il Governo a trasmettere alle Camere tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione, le proposte legislative della Commissione e le proposte relative alle misure da adottare a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea;

considerato che la materia dello « spazio di libertà, sicurezza e giustizia » necessita di un'attenzione costante e specifica che si espliciti attraverso efficaci forme di controllo parlamentare, così come emerso anche nelle conclusioni del Vertice straordinario svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999;

considerato che la realizzazione di uno « spazio di libertà, sicurezza e giustizia » rappresenterà un passaggio importantissimo nella costruzione della realtà eu-

ropea in quanto si tratterà di armonizzare le regole, coordinare le polizie, gestire la quotidianità e l'emergenza al tempo stesso dei flussi migratori, delle richieste di asilo, del controllo comune alle frontiere e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone;

considerato che l'*acquis* di Schengen costituisce il nucleo su cui poi verrà costruita un'Unione di cittadini europei liberi di circolare in uno spazio sicuro senza frontiere;

impegna il Governo

a trasmettere tempestivamente alle Camere tutti gli atti di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, consentendo così al Parlamento, attraverso le Commissioni competenti, di partecipare alla fase ascendente del processo decisionale. In particolare dovrà essere trasmesso ogni progetto di decisione da adottare ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea e del Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen, al Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol istituito ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, che esprimerà il proprio parere.

(1-00439) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) « De Luca, Ruberti, Bergamo, Fei, Leccese, Pistone, Pozza Tasca, Selva, Grimaldi, Mussi, Soro, Paisan, Manzione, Monaco, Pagliarini ».

(16 febbraio 2000).

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Applicazione degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti con alcuni aeroporti siciliani)**

GRILLO, VOLONTÈ, TERESIO DELFINO, TASSONE, CUTRUFO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

in occasione di recenti incontri pubblici promossi dal presidente della provincia regionale di Trapani è stato esaminato il problema dell'applicazione degli oneri di servizio pubblico e la richiesta di finanziamenti per gli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa;

tali strutture aeroportuali sono strutture di comunicazione indispensabili sia sotto il profilo sociale che economico per la natura periferica ed insulare del territorio;

la direzione generale dei trasporti, direzione C — trasporti aerei — della Commissione europea, ha manifestato disponibilità ad accogliere le richieste del Governo rispetto ad iniziative che, sotto il profilo tecnico-economico, siano volte a garantire servizi aerei efficienti e tariffe opportunamente agevolate;

a seguito del telegramma del 26 novembre 1999, indirizzato dalla provincia regionale di Trapani alla Corte dei conti — ufficio controllo atti del ministero, riguardante osservazioni relative alla distribuzione di fondi stanziati per opere destinate al migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, effettuate con i decreti ministeriali del 25 maggio 1999, n. 68 T, e del 17 novembre 1999, il suddetto organo

di controllo non ha registrato l'ultimo decreto citato, formulando un rilievo che accoglie di fatto le motivate opposizioni sollevate dalla provincia regionale di Trapani circa la non equa distribuzione dei fondi;

appare indispensabile l'imposizione dell'onere di servizio pubblico per i collegamenti da Lampedusa e Pantelleria per Palermo e Trapani e viceversa, per i collegamenti estivi diretti tra le isole minori e gli scali di Roma e Milano e per le tratte Trapani-Roma e Trapani-Milano e viceversa, con tariffe agevolate —:

se non ritenga indispensabile farsi carico della sollecitata applicazione degli oneri di servizio pubblico per le rotte da e per Trapani-Pantelleria e Lampedusa, modificando i decreti ministeriali del 25 maggio 1999, n. 68 T, e del 17 novembre 1999, al fine di rimodulare la distribuzione dei fondi, prevista dall'articolo 5 della legge n. 135 del 1997 e dall'articolo 1 della legge n. 194 del 1998, destinati ad opere di miglioramento funzionale degli scali aeroportuali delle regioni in via di sviluppo, includendovi anche quelli di Trapani, Birgi, Pantelleria e Lampedusa, quali iniziative intenda assumere dopo la pronuncia della Corte dei conti che ha rifiutato il visto e la registrazione del decreto e se non ritenga di intervenire ove la regione Sicilia non provveda tempestivamente alla convocazione della Conferenza dei servizi come da delega del Ministro dei trasporti. (3-05947)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 2 - Misure per alleggerire il traffico stradale nelle regioni del nord est d'Italia)**

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del traffico di merci e di persone nelle regioni del nord-est d'Italia ha raggiunto livelli di intensità e di rischio intensissimi, con gravi ripercussioni sulle attività delle imprese e delle aziende, sul movimento delle persone, sui rischi quotidiani gravissimi per l'incolumità delle stesse —:

quali misure concrete e urgenti stia perseguendo allo scopo di alleggerire il traffico merci su strada, anche in riferimento all'attuazione del progetto di servizio ferroviario metropolitano regionale (Sfmr) e, in particolare, per il raddoppio della tratta ferroviaria Padova-Mestre, che risulta essere una delle aree più intasate d'Italia da un movimento di merci legato alle attività industriali e dal conseguente traffico diretto a varie zone d'Italia e ai paesi del nord e dell'est dell'Europa.

(3-05948)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 3 - Previsione di sostegni finanziari per le spese scolastiche)**

CARAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale Lombardia ha istituito con regolamento un buono scuola che, a causa di una franchigia di 400.000 lire, con esclusione delle spese per i libri di testo, può essere attribuito solo agli allievi delle scuole private;

quindi lo stanziamento di 95 miliardi verrà destinato esclusivamente agli studenti delle scuole private che sono 60.000 su 900.000 —:

come intenda il Ministro interrogato intervenire a fronte di un provvedimento che, ad avviso dell'interrogante, appare anticostituzionale, in quanto contrario all'articolo 33 e al principio di eguale trattamento.

(3-05950)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 4 - Proroga del termine per il computo del periodo di servizio prestato dai docenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento)**

RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge n. 124 del 1999 prevede una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità per l'insegnamento;

ai fini dell'accesso agli esami per l'abilitazione all'insegnamento, i docenti non abilitati devono aver prestato servizio effettivo per un periodo di 360 giorni, compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il giorno 25 maggio 1999;

l'ordinanza ministeriale n. 33/200, ha indetto la citata sessione di esami, i cui corsi di preparazione inizieranno a settembre-ottobre del corrente anno;

in tal modo tutti i docenti che solo successivamente alla data del 25 maggio 1999 hanno maturato i requisiti dei 360 giorni d'insegnamento, sono di fatto tagliati fuori dai corsi abilitanti e dalla sessione di esami, con il conseguente altissimo rischio di trovarsi privi di lavoro;

nella vicenda descritta, il paradosso è rappresentato dalla nomina a docente per i medesimi corsi abilitanti, proprio di alcuni tra i soggetti non ammessi a parteciparvi. In buona sostanza si riconosce la capacità di abilitare altri, ma non di essere abilitati —:

se intenda il Ministro interrogato, ed il Governo nel suo complesso, assumere iniziative, a questo punto della vicenda

necessarie ed urgenti, anche di carattere normativo, volte a modificare il termine fissato dalla legge n. 124 del 1999, per prorogarlo al 27 aprile 2000, data di scadenza indicata dall'ordinanza ministeriale. (3-05955)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 5 - Blocco dei lavori sul tratto Sacile-Conegliano dell'autostrada A28)**

BALLAMAN e GUIDO DUSSIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa il ministero per i beni e le attività culturali avrebbe posto un blocco ai lavori del lotto 28, sull'autostrada A28, che collega Sacile e Conegliano;

sono dieci anni che si sta inutilmente cercando di collegare decentemente la provincia di Pordenone con quella di Treviso;

tale lotto n. 28, di fatto, porterebbe quasi a compimento detto collegamento, poiché prevede la messa in opera di nove degli ultimi tredici chilometri, per arrivare alla definitiva conclusione di tale tratto autostradale;

un anno e mezzo fa si arrivò ad un accordo tra codesto ministero, quello dei lavori pubblici e quello dell'ambiente, sul progetto che ora sembra bloccato;

i lavori del tratto in questione avrebbe dovuto iniziare l'autunno prossimo;

da fonti certe risulta che la società Autovie venete, concessionaria dei lavori, ha confermato di essere pronta a partire —

se tali indicazioni risultino veritiere e quali sarebbero le motivazioni che hanno indotto a questo incredibile dietrofront, dal momento che lo stesso Ministro aveva già firmato il via libera al lotto 28 ed ora, invece, sembra sia stato bloccato su pressione di dirigenti ministeriali che non do-

vrebbero, in questo caso, avere alcuna voce in capitolo, vista la precedente presa di posizione del Ministro. (3-05951)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 6 - Trattamento penitenziario di cittadini italiani detenuti in carceri straniere)**

SUSINI, GUERRA e CHERCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Alessio Canci, livornese di 20 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Vittoria a Santo Domingo (Repubblica Dominicana), dove sta scontando una pena di 7 anni per detenzione di stupefacenti;

nella notte di venerdì scorso Alessio Canci è stato sottoposto ad un durissimo pestaggio da alcune guardie carcerarie. A seguito dei maltrattamenti il giovane non è stato più in condizione di deambulare;

questo gravissimo episodio fa seguito a tutta una serie di vessazioni fisiche e psicologiche a cui Alessio Canci è sottoposto dall'inizio della detenzione, il 14 gennaio scorso;

risulta all'interrogante che nel carcere vige un regime di corruzione sistematica per il quale i detenuti sono costretti a versare « in nero » somme di denaro alle guardie carcerarie per vedersi riconosciuti i diritti più elementari;

tale situazione costringe continuamente la famiglia Canci a sostenere spese gravosissime;

nonostante ciò i genitori di Alessio Canci, anche a seguito dell'ultimo gravissimo episodio, sono arrivati ormai a temere per la vita del loro figlio —

quali iniziative il governo intenda urgentemente assumere per tutelare la dignità e l'incolumità del nostro concittadino. (3-05949)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 7 - Iniziative del Governo in relazione alla vicenda delle due bambine rifugiatesi nelle ambasciate italiane in Kuwait e in Algeria)**

MATRANGA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è ormai tristemente nota la vicenda della ragazzina italo-egiziana che dallo scorso gennaio è rifugiata presso l'ambasciata italiana del Kuwait;

Stefania Atzori, la madre, ha nuovamente chiesto l'intervento del Governo italiano, preoccupata, oltretutto, per lo stato di salute della figlia;

il giudice kuwaitiano, applicando la legge egiziana, ha affidato la giovane alla custodia del padre, nonostante lei non sia d'accordo. Lo scorso gennaio, Erica si era presentata da sola presso l'ambasciata italiana nel Kuwait ed aveva chiesto aiuto. La vicenda è ancora bloccata;

Erica ha denunciato in una lettera il padre, che è anche cittadino italiano, di maltrattamenti ed abusi;

dopo Erica anche la sorellina minore, di otto anni, si è rifugiata con la madre, Stefania Atzori, nella sede dell'ambasciata italiana in Kuwait;

il vescovo di Ravenna monsignor Ersilio Tonini, a proposito della vicenda di Erica ha dichiarato che il Governo, l'ambasciata italiana e il ministero degli affari esteri « ... devono intervenire per salvaguardare il diritto naturale e il fondamentale diritto alla vita ... nonostante le differenze religiose il padre di Erica non è il suo padrone, la sentenza islamica è in contrasto con i diritti umani fondamentali ... »;

simile è la vicenda di Michela Silvestri che è ancora rifugiata presso l'ambasciata italiana di Algeri insieme alla figlia Meriem, quattro anni da compiere, perché non vuole che il marito gliela porti via di nuovo;

per la legge italiana la bambina ha doppia nazionalità, mentre per quella islamica è solo algerina. Per questo, ad Algeri, serve l'autorizzazione del padre perché la piccola, che pure è segnata sul passaporto della mamma, possa lasciare il Paese —:

quali atti siano stati posti in essere (oltre a sostegni ed aiuti materiali e morali ai nostri cittadini ed ai loro figli che vivono una fase molto delicata anche sotto il profilo della incolumità fisica) nei confronti dei Governi del Kuwait ed dell'Algeria per consentire a queste cittadine italiane di tornare in patria. (3-05952)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 8 - Incidenti verificatisi nel corso della partita di calcio Francia-Italia svoltesi a Rotterdam il 2 luglio 2000)**

LANDOLFI, ARMAROLI e SELVA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a Rotterdam, in occasione della finale del campionato europeo di calcio Italia-Francia, un gruppo di disabili italiani si è trovato in gravi difficoltà per poter assistere alla partita, non essendo state predisposte, nello stadio, adeguate strutture per l'accesso e per una idonea sistemazione in tribuna;

in conseguenza di ciò, i disabili sono stati trasportati a braccia sulle scale e fino ai posti loro assegnati, con grave disagio sia per gli stessi disabili sia per i loro accompagnatori;

i giornalisti e gli operatori della Rai, che stavano registrando l'incivile spettacolo, sono stati aggrediti dal servizio di sicurezza e fermati per parecchie ore;

la vicenda ha destato un'ondata di indignazione, anche perché avvenuta in

occasione di un evento sportivo, che per sua natura dovrebbe stimolare sentimenti di solidarietà —:

quali iniziative siano state prese da parte delle competenti autorità italiane e olandesi per assicurare al gruppo di disabili l'accesso allo stadio e una sistemazione attraverso idonee strutture e quali risposte abbia dato il Governo olandese sulla vicenda e se tali risposte siano state considerate soddisfacenti dal Governo italiano. (3-05953)

(4 luglio 2000)

**(Sezione 9 — Posizione del Governo sul futuro assetto istituzionale dell'Unione europea)**

MONACO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 12 maggio il Ministro degli esteri tedesco, Joschka Fischer, in un discorso tenuto all'Università Humboldt di Berlino, ha proposto una revisione dei trattati europei che faciliti «una cooperazione rafforzata in settori parziali» tra i Governi più disponibili e più pronti a procedere speditamente verso una maggiore integrazione dei loro Paesi e nella prospettiva, più lontana ma decisamente definita, della vera e propria federazione europea;

questo nucleo di Paesi, secondo l'idea di Fischer, costituirebbe il «centro di gravità, l'avanguardia, la locomotiva del compimento dell'integrazione politica e comprenderebbe già tutti gli elementi della futura federazione»;

il 27 giugno, parlando innanzi al Bundestag, il Presidente francese Jacques Chirac ha ripreso la proposta Fischer, preferendo tuttavia sottolineare la

natura intergovernativa del progetto europeo, eccependo sulla prospettiva federale, ribadendo l'idea di un «gruppo pioniere» di Paesi che darebbero vita a un segretariato operativo, costruito attorno all'asse franco-tedesco, formato dai *leader* dei paesi membri;

questi interventi hanno quindi sollecitato l'attenzione della pubblica opinione sulle prospettive della costruzione europea e sulla linea alla quale il nostro Governo dovrebbe attenersi in vista della Conferenza intergovernativa di Nizza;

il commissario europeo Mario Monti e lo stesso presidente della Commissione, Romano Prodi, hanno stimolato un più attivo protagonismo dell'Italia nel quadro di una riformulazione degli equilibri continentali e dei nuovi assetti istituzionali dell'Unione;

lo stesso Presidente Amato ha anticipato alla stampa le sue opinioni circa il dibattito in corso in Europa sul tema;

l'onorevole Napolitano, presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, a sua volta, ha espresso l'auspicio che Governo e forze politiche si confrontino in Parlamento sulle proposte in campo, in conformità ad una tradizione che ha sempre visto l'Italia all'avanguardia nella costruzione dell'edificio europeo e il nostro Parlamento esercitare un ruolo propulsivo al riguardo —:

quale sia la posizione del Governo italiano sul futuro assetto istituzionale dell'Unione europea e quali azioni concrete il Governo intenda promuovere nella direzione di un rafforzamento dell'Unione europea in vista del futuro allargamento della stessa e nella prospettiva di una sua maggiore integrazione. (3-05954)

(4 luglio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2000, N. 160, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (7119)**

**(A.C. 7119 - sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al 1° gennaio 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7119 - sezione 2)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 6.** Terzi, Formenti, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 1, dopo la parola: termine aggiungere le seguenti:* per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

**1. 7.** Terzi, Formenti, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2002.*

\* **1. 1.** Radice, Stradella, Leone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2002.*

\* **1. 8.** Terzi, Formenti, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 ottobre 2001.*

**\*\* 1. 2.** Radice, Stradella, Leone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 ottobre 2001.*

**\*\* 1. 10.** Foti, Lembo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 30 giugno 2001.*

**1. 3.** Radice, Stradella, Leone.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° giugno 2001.*

**1. 9.** Terzi, Formenti, Parolo, Guido Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 marzo 2001.*

**\* 1. 4.** Radice, Stradella, Leone, Foti, Lembo.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 31 marzo 2001.*

**\* 1. 12.** Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'accantonamento per gli anni di bonifica conseguenti agli interventi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 5, del codice

civile, ammortizzabile ai fini fiscali, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel progetto approvato.

**1. 13.** Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'accantonamento per gli oneri di bonifica conseguenti agli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo di impianto di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 5, del codice civile, ammortizzabile, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a cinque anni ovvero, qualora il progetto di bonifica approvato preveda un maggior tempo di realizzazione degli interventi, per un periodo non superiore a dieci anni.

**1. 15.** Casinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai fini fiscali, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato.

**1. 11.** Foti, Lembo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare anche ai fini fiscali in un periodo non superiore a dieci anni.

**1. 5.** Radice, Stradella, Leone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Fermi restando i termini previsti dal progetto di bonifica con messa in sicurezza permanente o di bonifica, gli oneri per tali bonifiche possono essere ripartiti sui bilanci delle imprese interessate fino ad un massimo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**1. 14.** Scalia, Turroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 57, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »; al secondo periodo, le parole: « 15 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 30 miliardi ».

**1. 05.** Governo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 13-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 16 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 gennaio 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione. In tal caso, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

1) alla caratterizzazione del sito;

2) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

13-quater. L'autorità competente potrà disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

13-quinquies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità di intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni.»

\* **1. 01.** Radice, Stradella, Leone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 13-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'inquinamento abbia avuto origine in eventi antecedenti al 16 dicembre 1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi all'autorità competente, entro il 31 gennaio 2001, la situazione di inquinamento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati ed in fase di esecuzione. In tal caso, l'autorità competente stabilisce i tempi e le modalità con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato, procede:

1) alla caratterizzazione del sito;

2) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia di analisi riconosciuta a livello internazionale;

3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inquinanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori umani ed ambientali;

4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

*13-quater.* L'autorità competente potrà disporre la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione delle attività economiche che sui medesimi siti insistano.

*13-quinquies.* Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad interventi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una pluralità di siti o vi siano più soggetti interessati ai predetti interventi per un medesimo sito, i tempi e le modalità di intervento di cui al presente articolo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipulare entro il 31 dicembre 2001 con le competenti amministrazioni ».

\* **1. 03.** Foti, Lembo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

« 13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia delle dimensioni e delle caratteristiche degli impianti ».

**1. 07.** Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Voza.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

\* **1. 02.** Radice, Stradella, Leone.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o colpa ».

\* **1. 04.** Foti, Lembo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di intervento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 17 medesimo o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo ».

**1. 06.** Gerardini, Zagatti, Bandoli, Cappella, Debiasio Calimani, De Simone, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di cui all'articolo 17 e di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbiano stipulato o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non sono punibili per i reati direttamente

connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che si accertino a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17, qualora la realizzazione ed il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi con dolo o colpa grave ».

**1. 08.** Casinelli.

**(A.C. 7119 - sezione 3)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la pura e semplice proroga dei termini per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati non esaurisce certamente i problemi riguardanti questa delicata materia ed in particolare non vengono modificati quegli aspetti economici, sanzionatori e tecnici che hanno reso sostanzialmente inapplicabile la normativa vigente;

rilevato che non è stato attuato l'adeguamento agli orientamenti più recenti della CE ed in particolare non è stata compiuta una distinzione netta tra i danni ambientali pregressi e quelli futuri, né è stata considerata l'impossibilità tecnica di affrontare l'inquinamento pregresso secondo i limiti di soglia e di tempo previsti nella normativa vigente,

impegna il Governo

a cooperare per il varo di una riforma realistica della normativa sul risanamento dei siti inquinati per renderla concreta-

mente praticabile e sostenibile economicamente, da parte delle imprese interessate, prevedendo in particolare che:

a) devono determinarsi le condizioni obiettive necessarie per l'avvio delle operazioni di bonifica superando problemi connessi ai problemi economici, sanzionatori e tecnici;

b) si deve permettere alle imprese di ripartire l'onere delle bonifiche per un periodo massimo di dieci anni sia nel bilancio civilistico che ai fini fiscali fermi restando i termini previsti per l'esecuzione del progetto di bonifica, escludendo i fatti di inquinamento commessi a titolo di dolo;

c) va estesa la non punibilità in caso di autodenuncia del responsabile di una contaminazione anche a reati connessi alla omessa bonifica;

**9/7119/1.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Leone.

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame di pura e semplice proroga dei termini per la bonifica dei siti inquinati non recepisce appieno i contenuti del Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, recentemente adottato dalla Comunità europea, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità per danni all'ambiente antecedenti a nuovi regimi normativi in materia,

impegna il Governo

ad un approccio più pragmatico e quindi non ideologico della materia in attuazione degli orientamenti comunitari evitando di addossare alle imprese oneri eccessivi e dannosi per lo sviluppo economico.

**9/7119/2.** Radice.

La Camera,

considerato che il disegno di legge A.C. n. 7119 contenendo in sostanza una semplice proroga di termini non affronta compiutamente il tema del disinquinamento dei siti contaminati e conferma, in sostanza, un approccio ideologico e non realistico alla materia, lasciando in vigore una serie di sanzioni ed obblighi obiettivamente eccessivi a carico delle imprese eventualmente inadempienti,

impegna il Governo

a conciliare l'esigenza fondamentale della tutela ambientale con quella altrettanto importante dello sviluppo delle imprese che non deve essere penalizzato al di là di quanto strettamente necessario per il ripristino e la tutela dell'ambiente in tempi ragionevoli.

**9/7119/3.** Stradella.

**DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO  
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (APPROVATO DALLA XII  
COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE (3856))**

**(A.C. 3856 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN  
SEDE REDIGENTE**

**ART. 1.**

*(Definizione degli istituti di ricovero e cura  
a carattere scientifico).*

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo

per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

**(A.C. 3856 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN  
SEDE REDIGENTE**

**ART. 2.**

*(Disciplina regolamentare degli istituti).*

1. Alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti si provvede con uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Gli schemi di regolamento di cui al presente comma sono altresì trasmessi per l'acquisizione del parere parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dopo

che su di essi sono stati espressi i pareri della citata Conferenza unificata e gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini per l'espressione di tali pareri. Il parere parlamentare è espresso entro quarantacinque giorni dalla data in cui il testo degli schemi di regolamento è effettivamente disponibile per l'organo competente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto, oltre che dei principi e delle norme generali di cui all'articolo 3, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge nonché dei principi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge.

**(A.C. 3856 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN  
SEDE REDIGENTE**

**ART. 3.**

*(Principi e norme generali della disciplina).*

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

*a)* le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

*b)* i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro del-

l'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

*c)* i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)* costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

*d)* previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*;

*e)* i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera *b)*, d'intesa tra il Ministro della sanità e la

regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera g);

g) previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

h) previsione che gli istituti si attenano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

i) applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

l) salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;

m) armonizzazione delle disposizioni sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle aziende ospedaliere.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del

rispetto del principio della programmazione sanitaria regionale e della specificità degli istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria regionale, in termini di definizione e di verifica dei programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione strategica, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente interessata tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto tra una terna di nomi proposti dal comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e uno mediante intesa tra il sindaco del comune e il presidente della provincia nella quale l'istituto ha la sede legale, la cui nomina è effettuata tenuto conto dell'esigenza di rappresentanza degli eventuali interessi originari dell'istituto;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta esperienza nel campo della gestione sanitaria;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in

campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal personale che svolge attività di ricerca, con funzioni consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la definizione delle risorse destinate alla ricerca;

e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è equiparato a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie, come definito ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo delle aziende sanitarie si applicano, in quanto non contrastanti con quelle della presente legge, ai soggetti di cui al presente comma. I professori universitari nominati direttori scientifici sono collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo aggiuntivo, tenuto conto delle peculiarità degli istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità.

7. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di ricerca degli istituti sono destinate:

a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;

b) le entrate derivanti da erogazioni liberali disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.

8. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

**(A.C. 3856 - sezione 4)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN  
SEDE REDIGENTE****ART. 4.**

*(Disposizioni transitorie e finali.  
Abrogazione).*

1. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, le funzioni di direttore amministrativo possono essere svolte dai segretari generali degli istituti già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di appartenenza.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti, con-

sentendo ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle università, a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse.

5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7. L'attività di ricerca dell'ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3312 — POTENZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (APPROVATO DAL SENATO) (5955) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4326**

**(A.C. 5955 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

**ART. 1.**

*(Potenziamento delle dotazioni organiche).*

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dal-

l'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l'articolo 49 della legge 3 dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura

massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica.

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, previo assenso dall'amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radiatoriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia

già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 52 del 2 luglio 1993.

10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a decorrere dall'anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione triennale, previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Potenziamento delle dotazioni organiche).*

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**1. 3.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e all'istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali.*

**1. 4.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del 26 novembre 1997 aggiungere le*

*seguenti*: per la quinta qualifica funzionale di vigile del fuoco, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli comandi provinciali.

**1. 5.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale dei vigili del fuoco conseguente all'attuazione del comma 2, si provvede per il 50 per cento mediante concorso ordinario e per il 50 per cento mediante distinti concorsi per titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato per un periodo di almeno venti giorni in qualità di vigili discontinui ovvero per periodi di prestazione nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 966.

*3-ter.* La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma precedente è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punto 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni di servizio prestato in qualità di volontari e nel corso di calamità naturali. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età.

**1. 1.** Cento.

**(A.C. 5955 - sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legisla-

tivi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, concernenti l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione « Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo », si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari

livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 2.**

*(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali).*

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, a dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**2. 1.** La Commissione.

**(A.C. 5955 - sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali).*

1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso

ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

**(A.C. 5955 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).*

1. All'articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le parole: « essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario ».

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.

3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno.

4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattamento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal decreto di cui al comma 2.

6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di detta graduatoria si procede all'accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire.

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 4.

*(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari).*

*Sopprimerlo.*

#### 4. 1. Nardini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* con legge.

#### 4. 2. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* con legge.

#### 4. 3. Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

#### **(A.C. 5455 - sezione 5)**

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 5.

*(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).*

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell'articolo 112, comma 2, e dell'articolo 113, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

2. Nelle more dell'affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di assicurare la continuità dal servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il termine del 31 dicembre 2001.

3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. I controlli sanitari sia dell'attività che del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale, inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti.

#### 5. 1. Nardini.

**(A.C. 5455 - sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 6***(Svolgimento di attività sportive).*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l'esercizio della pratica sportiva per consentire la preparazione e il ritempramento psicofisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro dell'interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l'Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonché alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore della difesa.

3. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero dell'interno.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro straordinario.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.***(Svolgimento di attività sportive).*

*Al comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 3.*

**6. 1. Boato, Paissan, Scalia, Cento.****(A.C. 5455 - sezione 7)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****DISPOSIZIONI DI CARATTERE  
STRUMENTALE PER LA MIGLIORE  
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO  
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO****ART. 7.***(Acquisto di mezzi antincendi  
aeroportuali).*

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella « A » di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonché dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.

**(A.C. 5455 - sezione 8)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.***(Alloggi di servizio).*

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941,

n. 1570, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Alloggi di servizio).*

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 1.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è soppresso.

**8. 2.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Ai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specialmente se lavorano

fuori sede e se hanno l'esigenza di riunirsi con la famiglia, devono essere assicurati benefici analoghi.

**8. 4.** *(nuova formulazione)* Nardini.

#### **(A.C. 5455 - sezione 9)**

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 9.

*(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).*

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili.

3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole: « per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze ».

4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizza-

zione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione).*

*Al comma 1, dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: è richiesto sino ad un importo pari a 300 milioni annui.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: è richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni.*

**9. 1.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: didattiche, sia centrali che periferiche con le seguenti: presenti in ciascuna regione.*

**9. 2.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: sia centrali che.*

**9. 3.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti beneficiari dei finanziamenti ed i relativi importi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quindici giorni dalla concessione. L'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è responsabile dell'equa ripartizione tra le singole regioni dei finanziamenti di cui al presente comma.*

**9. 4.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

#### **(A.C. 5455 - sezione 10)**

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

*(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari, nei comuni con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti, al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all'Associazione stessa, nei limiti

di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: « Nei casi previsti dai precedenti commi » sono inserite le seguenti: « e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti.*

**10. 2.** Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Fontan.

*Sopprimere il comma 6.*

**10. 1.** Nardini.

#### **(A.C. 5455 – sezione 11)**

#### ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 11.

*(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).*

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribu-

zione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.

2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.

**(A.C. 5455 - sezione 12)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

*(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).*

1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità di servizio di almeno un anno ed un'età anagrafica sino a 35 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preslettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui).*

*Al comma 2, sostituire le parole: sino a 35 anni con le seguenti: sino a 37 anni per la partecipazione ai pubblici concorsi.*

**12. 1.** Garra.

**(A.C. 5455 - sezione 13)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

*(Operatori amministrativo-contabili).*

1. Nell'arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno predispone ed attua un piano per l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale OAC (operatori amministrativo-contabili).

**(A.C. 5455 - sezione 14)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

*(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta).*

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 5455 - sezione 15)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).*

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**(A.C. 5455 - sezione 16)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
FINANZIARIA E CONTABILE**

**ART. 16.**

*(Istituzione del fondo a disposizione).*

1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » - unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle

eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unità previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui è data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002.

4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « e del Corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

**(A.C. 5455 - sezione 17)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 17.**

*(Convenzioni).*

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » e del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**(A.C. 5455 - sezione 18)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Servizi a pagamento).*

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera *b*), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. L'aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

**(A.C. 5455 - sezione 19)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 19.**

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 10, e dell'articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 5955 - sezione 20)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

preso atto che tale provvedimento è finalizzato a sopperire le gravi carenze organiche del Corpo dei vigili del fuoco, che, di fatto, impediscono di assolvere tutti i compiti istituzionali di competenza del Corpo medesimo;

ricordato che il distaccamento dei vigili del fuoco di Conegliano (D1) ha a disposizione sei uomini per quattro turni, da utilizzare per interventi d'urgenza, contro i sette previsti dalle disposizioni ministeriali;

tenuto conto che la superficie territoriale che serve il distaccamento di Conegliano è di ben 749,47 chilometri quadrati e rappresenta il 30,26 per cento dell'intero territorio provinciale e che le caratteristiche geomorfologiche del territorio sono piuttosto complesse, dato che la parte meridionale è pianeggiante, ma diventa collinare in centro, fino a connettersi con l'area pedemontana, che comprende parte delle Prealpi trevigiane e dell'altopiano del Cansiglio, con differenza altimetrica all'interno dell'area di ben 1.720 metri;

considerato che la sopraddetta situazione territoriale, insieme ad una inadeguata rete stradale, comporta, quale inevitabile conseguenza, l'oggettiva difficoltà per i Vigili del Fuoco di assicurare la massima tempestività per gli interventi di routine, visto che i due punti estremi del territorio di competenza del distaccamento di Conegliano distano ben 25 chilometri;

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, a ripristinare il distaccamento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, chiuso da anni per mancanza di personale, al fine di garantire un

servizio di tempestivo ed adeguato intervento su tutto il territorio di competenza.

**9/5955/1.** Michielon, Covre, Donner, Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

preso atto che tale provvedimento è finalizzato a sopperire alle gravi carenze organiche del Corpo dei vigili del fuoco, che, di fatto, impediscono di assolvere tutti i compiti istituzionali di competenza del Corpo medesimo;

ricordato che il distaccamento in questi giorni si registra una forte presa di posizione da parte dei sindacati del comando provinciale di Treviso, tendente a denunciare la mancanza di almeno 40 vigili del fuoco rispetto a piante organiche vecchie di trenta anni;

visto che in queste condizioni non è possibile garantire un servizio antiincendio efficiente su un territorio che ormai primeggia a livello mondiale per l'alto numero di attività presenti;

preso atto che in questa situazione viene compromessa sia l'opera di prevenzione contro gli incidenti, sia la stessa sicurezza degli operatori che spesso devono intervenire a spegnere incendi in due o tre, accompagnati solo da ausiliari di leva;

tenuto conto che il comando di Treviso può contare solo su 240 vigili del fuoco, compreso il personale amministrativo, tanto che le stesse rappresentanze sindacali unitarie usano paragonare i vigili del fuoco ai panda, « perché in via di estinzione »;

impegna il Governo

nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 del provvedimento in oggetto, a rivedere la pianta organica dei vigili del fuoco della provincia di Treviso, al fine di prevederne un adeguato aumento di organico.

**9/5955/2.** Luciano Dussin, Donner, Dozzo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5955;

rilevato che il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessario al fine di una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

considerato che per perseguire più elevati livelli di efficienza nella attività di controllo e di conservazione dell'ambiente occorre intervenire con azioni mirate a prevenire eventuali incidenti ambientali;

ritenuto che ai medesimi fini non è sufficiente il solo potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma si rende necessaria la promozione di iniziative rivolte a creare una vera e propria cultura della salvaguardia dell'ambiente,

impegna il Governo

a promuovere l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di una effettiva educazione ambientale e protezione civile.

**9/5955/3.** Apolloni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5955;

rilevato che il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è necessario al fine di una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio;

ritenuto che per perseguire più elevati livelli di efficienza nella attività di controllo e di conservazione dell'ambiente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale della preziosa collaborazione dei vigili del fuoco volontari;

considerato che la richiesta d'intervento, in caso di emergenza, giunge solo ai comandi dei vigili del fuoco, e non contemporaneamente anche i vigili del fuoco volontari in quanto utenti di un diverso recapito telefonico;

impegna il Governo

a dotare le sedi dei vigili del fuoco volontari, ciascuna per la provincia o zona di

competenza, del medesimo recapito telefonico della locale sede del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**9/5955/4.** Manzione, Apolloni.

La Camera,

visto che l'articolo 10 del disegno di legge n. 5955 prevede un potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco sull'intero territorio nazionale attraverso la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni con popolazione inferiore ai 45.000 abitanti;

considerato che ciò avviene al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di questi nuclei di protezione civile, che, se ben organizzati e veramente ben distribuiti, saranno realmente utili e i cui interventi risulteranno determinanti nell'evitare e prevenire catastrofi di natura ecologica e socio-economica attraverso una continua opera di prevenzione e di monitoraggio del territorio;

considerato che l'intero paese vive, purtroppo, una duplice realtà sotto il profilo della fornitura dei servizi alla popolazione amministrata, nel senso che dove ci sono già buone strutture ed infrastrutture si continuano ad erogare ulteriori servizi; al contrario, purtroppo, in quelle aree, definite svantaggiate, depresse, montane, interne ed emarginate - e tale è la condizione degli abitanti che in esse vivono e risiedono - avviene che alla mancanza di servizi si aggiunge il senso dell'abbandono del territorio; in queste aree aumenta, da parte di chi ha ancora il coraggio di viverci, il senso di sfiducia verso lo Stato e le istituzioni;

constatato che nelle aree che presentano le predette caratteristiche vengono istituiti parchi nazionali ed aree protette e che a tale istituzione non seguono né incrementi dei servizi, né miglioramenti della vivibilità degli abitanti residenti, né realizzazione di infrastrutture atte a prevenire momenti calamitosi;

impegna il Governo

ad istituire i distaccamenti dei vigili del fuoco oggetto del presente disegno di

legge prioritariamente in dette aree definite depresse e svantaggiate del paese e, in particolar modo, in quei comuni siti in aree definite montane o all'interno dei parchi nazionali;

a favorire prioritariamente l'istituzione di tali distaccamenti in quei comuni che ne abbiano già fatto richiesta al competente ministero e abbiano già deliberato e creato le condizioni di insediamento degli stessi;

ad attivarsi, tramite una conferenza di servizi con gli enti interessati, affinché tale istituzione avvenga entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**9/5955/5.** Marinacci, Fronzuti.

La Camera,

impegna il Governo

a studiare le forme più adatte per ridefinire le norme concorsuali per il Corpo dei vigili del fuoco, in modo da rendere più agevole l'accesso anche per le donne.

**9/5955/6.** Maselli, Palma, Boato, Moroni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5955;

rilevato che il provvedimento mira al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di sopperire alle carenze organiche dello stesso Corpo;

considerato che la dotazione organica è incrementata di 1.301 unità per un totale complessivo di 32.895 unità e che il 25 per cento dei posti sarà coperto dal personale volontario e discontinui;

tenuto conto che da poche settimane si è concluso un concorso pubblico per l'accesso al Corpo e che pertanto vi è una graduatoria di idonei che va oltre i posti disponibili del medesimo bando,

impegna il Governo

affinché nell'arco del triennio 2000-2003 si attinga per le esigenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle graduatorie degli idonei dell'ultimo concorso.

**9/5955/7.** Ascierto.

La Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ricordando il generoso sacrificio dei 5 vigili di recente scomparsi nell'ultima operazione di soccorso effettuata dal Corpo stesso,

impegna il Governo

a predisporre adeguati stanziamenti per un riconoscimento che esprima alle famiglie la vicinanza della comunità nazionale.

**9/5955/8.** Jervolino Russo, Duilio, Boato, Tassone, Massa, Moroni, Nardini, Di Bisceglie, Garra, Migliori, Follini, Bastianoni, Monaco, Parenti, La Malfa, Calzavara.

La Camera,

preso atto che — rispetto al testo approvato dal Senato — la Camera ha inteso allargare la fascia dei comuni nei quali è da promuovere la costituzione di distaccamenti volontari;

considerato che il sinergismo della azione dei presidi statali e dei distaccamenti di volontari deve consentire di fronteggiare al meglio il pericolo dei devastanti incendi che finora si sono puntualmente ripetuti,

impegna il Governo

ad assicurare ai territori più esposti al pericolo di incendi la presenza di una adeguata rete di protezione nonché il graduale incremento — negli anni a venire — del contingente di personale necessario.

**9/5955/9.** Leone, Garra.